



# **Comune di Ardore**

*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

*Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804*

*Sito: [www.comune.ardore.rc.it](http://www.comune.ardore.rc.it)*

*P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802*

## **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO** **PER LA FORNITURA, CHIAVI IN MANO, DI N. 1 SCUOLABUS**

### ***Art. 1***

#### ***Oggetto ed ammontare dell'appalto***

L'appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo. L'importo della fornitura a base d'asta ammonta ad € 52.459,00 oltre IVA, importo chiavi in mano.

### ***Art. 2***

#### ***Criteri e modalità di aggiudicazione***

La fornitura sarà aggiudicata, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, sul prezzo a base d'asta.

L'offerta dovrà essere resa nella formula chiavi in mano, comprensiva di immatricolazione del mezzo a carico della ditta fornitrice, restando esclusi l'IVA, il pagamento della tassa di possesso e l'assicurazione.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

### ***Art. 3***

#### ***Caratteristiche tecnico funzionali***

Le caratteristiche tecnico funzionali dello scuolabus di cui al presente capitolato sono descritte nella scheda tecnica allegata al presente capitolato.

### ***Art. 4***

#### ***Comunicazione aggiudicazione***

L'Amministrazione appaltante comunicherà tramite posta certificata l'esito di gara.

### ***Art. 5***

#### ***Prezzi e condizioni***

Il prezzo chiavi in mano, comprensivo di immatricolazione, messa in strada ecc., porto franco Comune di Ardore, si intende fisso ed invariabile fino alla data di fornitura.

L'aggiudicazione avverrà comunque a quelle ditte che assicureranno la revisione e il tagliando del mezzo fornito entro i 120 km dalla sede comunale di Ardore.

La ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere revisione prezzi, indennità di alcun genere, per aumenti e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'invio dell'offerta.

### ***Art. 6***

#### ***Modalità e luogo di consegna***

L'automezzo oggetto della fornitura dovrà essere consegnato perfettamente funzionante completo degli accessi d'uso, di tutti i documenti previsti dalle vigenti norme per la utilizzazione dei veicoli e di quanto altro richiesto dalla stazione appaltante, franco Comune di Ardore.

#### **Art. 7**

##### ***Tempo della fornitura***

Il tempo utile per la consegna del mezzo sarà di 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.

#### **Art. 8**

##### ***Penale per ritardata consegna***

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini di consegna indicati all'art. 7, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente, verrà addebitato a titolo di penale un importo pari ad € 100,00. Qualora il ritardo si protragga oltre i 30 giorni, potrà procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 13.

#### **Art. 9**

##### ***Collaudo e omologazione***

Il mezzo dovrà essere conforme alle vigenti norme sulla sicurezza delle macchine e corredato dal marchio della ditta costruttrice, dal marchio CE, dal certificato di conformità, dal certificato d'origine, nonché dal catalogo ricambi e dal manuale uso e manutenzione nonché del segnale di trasporto alunni e tutte le segnaletiche obbligatorie. Sui lati stampa adesiva con scritto (Comune di Ardore – Scuolabus). Sui lati, altresì, stampa adesiva del logo del Comune di Ardore.

Si ribadisce che il mezzo deve essere consegnato presso la sede del Comune di Ardore, chiavi in mano completo di omologazione e immatricolazione.

Sono rifiutati i beni che risultano difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche previste dalla casa costruttrice. Possono essere dichiarati rivedibili quelli che presentano difetti di lieve entità, non risultando perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, ma possono essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. La ditta è tenuta a conformare i beni nel termine indicato dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione prima della presa in carico del mezzo effettuerà, in contraddittorio, un apposito collaudo.

L'assenza alle operazioni di collaudo tecnico di perfetto funzionamento, di rappresentanti della concessionaria fornitrice è considerata come acquiescenza alle constatazioni e ai risultati cui giunge il personale tecnico presente e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati alle medesime concessionarie, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata.

La concessionaria non può impugnare in alcun modo i risultati del collaudo tecnico di perfetto funzionamento. Il regolare collaudo tecnico dei beni e la presa in consegna non esonera comunque la stessa concessionaria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertati.

La concessionaria ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a propria cura e spese i beni non accettati entro quindici giorni dalla data del verbale degli incaricati dell'Amministrazione da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto ove le imprese non abbiano presenziato al collaudo tecnico di funzionamento.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale, ha facoltà di risolvere il contratto, per tutta o per la parte rifiutata di fornitura e di trasferire i beni rifiutati, addebitando ai contraenti tutte le spese del trasferimento.

#### **Art. 10**

##### ***Difetti di costruzione e garanzia***

La ditta contraente garantisce che i veicoli forniti siano immuni da vizi e difetti.

La ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi ed i difetti manifestatisi e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri nuovi. I veicoli saranno corredati dalla relativa garanzia della casa costruttrice.

#### **Art. 11**

##### ***Divieto di cessione – Sub Appalto***

È vietato alle ditte contraenti cedere in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto.

#### **Art. 12**

##### ***Pagamenti***

Il corrispettivo relativo alla fornitura, dopo il collaudo, sarà posto in pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione di regolare fattura, previa accredito delle relative somme da parte dell'Ente erogatore (Città Metropolitana di Reggio Calabria).

#### **Art. 13**

##### ***Recesso e ipotesi di risoluzione***

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

- 1) Frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- 2) Cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;
- 3) Ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna al Comune.

Nei casi di risoluzione previsti nei punti precedenti 1, 2 e 3, il Comune potrà affidare a terzi la fornitura in danno alla ditta inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte del Comune.

#### **Art. 14**

##### ***Esecuzione in danno***

A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione può affidare ad altro partecipante alla gara che segue nella graduatoria di merito o, in mancanza, a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno delle ditte inadempienti, le forniture o la parte rimanente di questi.

L'affidamento a terzi viene notificato alla ditta inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura o dei servizi affidati e degli importi relativi.

Alla ditta inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. Nel caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

#### **Art. 15**

##### ***Controversie***

Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia sarà competente il Foro di Locri.

#### **Art. 16**

##### ***Osservanza di leggi e regolamenti***

Per quanto non espressamente richiamato dal presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia.

**Il Responsabile dell'U.O.C. n. 1**  
**Area Amministrativa,**  
**Servizi Generali ed Istituzionali, Vigilanza**  
**Rag. Agata Varacalli**